

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

Le criptovalute

19/11/2021

1. INTRODUZIONE

Le criptovalute, sono una valuta "virtuale" utilizzata in alternativa a quella avente corso legale (nel linguaggio comune si assimila il termine criptovaluta al termine bitcoin).

Una valuta virtuale, costituisce "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

Le criptovalute e, più in generale, le valute virtuali:

- non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo creati, memorizzati e utilizzati attraverso dispositivi elettronici (come pc e smartphone) e vengono conservati in "portafogli elettronici" (c.d. "wallet");
- sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, e senza bisogno dell'intervento di terzi;
- sono emessi e funzionano grazie a codici crittografici e a complessi calcoli algoritmici (nel caso dei bitcoin, il processo di creazione degli algoritmi matematici è definito "mining", letteralmente "estrazione").

In assenza di una specifica normativa, sono tre le possibili impostazioni al fine dell'inquadramento delle criptovalute:

- tra gli strumenti finanziari;
- tra i beni immateriali;
- natura assimilata al denaro.

In merito al trattamento fiscale applicabile alle operazioni di intermediazione di valute virtuali, l'Agenzia delle Entrate, allineandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, assimila le criptovalute alle valute estere.

2. SOGGETTI IRPEF NON IMPRENDITORI

Per i contribuenti che detengono criptovalute al di fuori del regime d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa (ris. Agenzia delle Entrate 72/2016).

L'assimilazione delle criptovalute alle valute estere potrebbe, comunque, determinare l'emersione di plusvalenze imponibili come redditi diversi ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. c-ter) del TUIR: tale norma, infatti, equipara il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente alle cessioni a titolo oneroso, presumendone la finalità di investimento; pertanto, la cessione a pronti di criptovalute (ossia lo scambio immediato di valuta virtuale contro un'altra valuta - legale o virtuale -, e viceversa) produce un reddito diverso imponibile qualora la valuta ceduta sia oggetto di prelievo da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media sia superiore a 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta ([art. 67](#) co. 1 lett. c-ter) e co. 1-ter del TUIR).

In assenza di questa condizione, peraltro, non possono essere dedotte le minusvalenze eventualmente realizzate (in tale senso, interpello DRE Lombardia [956-39/2018](#)).

3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI GIACENZA MEDIA DEI WALLET

Il valore in euro della giacenza media delle criptovalute (o di altra valuta virtuale) va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo di imposta, è possibile utilizzare (cfr. interpello DRE Lombardia [956-39/2018](#)):

- il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove è stata acquistata la valuta virtuale;
- oppure, in mancanza, quello rilevato sul sito dove è stata effettuata la maggior parte delle operazioni.

Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia (paper, hardware, desktop, mobile, web).

4. DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA

Per determinare la plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, occorre (cfr. interpello DRE Lombardia [956-39/2018](#)):

- contrapporre il controvalore in euro della valuta acquistata al costo di acquisto delle criptovalute (o, nel caso di acquisto per donazione, il costo sostenuto dal donante ai sensi dell'[art. 68](#) co. 6 del TUIR);
- considerare cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. [art. 67](#) co. 1-bis del TUIR).

5. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE E IVA FE

L'Amministrazione finanziaria sembra orientata nel ritenere che le criptovalute (tra cui vi sono, appunto, i bitcoin) debbano essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Su tali valute virtuali, inoltre, non è dovuta l'IVA FE.

Diversa impostazione porta alla conclusione che non vi sarebbe alcun investimento estero, e quindi nessun obbligo di compilare il quadro RW, laddove la persona fisica avesse la disponibilità della chiave privata, che rappresenta il "mezzo" attraverso il quale si manifesta la volontà di disporre delle criptovalute. Tale chiave privata consente di spendere direttamente la valuta elettronica attraverso la rete, per la quale non esiste un concetto di "estero" o di "territorio nazionale".

6. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CRIPTOVALUTE

I componenti positivi o negativi derivanti dell'attività di intermediazione di criptovalute costituiscono redditi di impresa. In particolare, concorre alla formazione del reddito la differenza, positiva o negativa, tra:

- le somme anticipate dal cliente e il prezzo di acquisto della valuta "virtuale" sostenuto dall'intermediario, se quest'ultimo riceve l'ordine di acquistare valuta virtuale;
- il prezzo di vendita praticato al cliente e i ricavi di vendita garantiti al medesimo, in caso di ordine di vendere valuta virtuale.

L'operazione di cessione di token rappresenta una mera movimentazione finanziaria. Pertanto, la medesima non rileva ai fini IRES fino alla relativa imputazione al Conto economico in applicazione di corretti principi contabili. La medesima irrilevanza vale anche ai fini IRAP.

7. CRIPTOVALUTE DISPONIBILI A FINE ESERCIZIO

Al termine dell'esercizio, le criptovalute che risultano nella disponibilità dell'intermediario devono essere valutati facendo riferimento al valore normale di cui all'art. 9 del TUIR, corrispondente alla quotazione degli stessi al termine dell'esercizio. Al tal fine, è possibile fare riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di Criptovalute.

Per approfondimenti

Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona: alessandro.piona@studiopiona.it



STUDIO PIONA